

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°44/2013

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;
considerato che nella giornata di giovedì 22 agosto 2013, si svolgerà nello specchio acqueo del Bacino San Giusto la regata di canottaggio e canoa olimpica denominata "La Barcarola 2013 – XII Trofeo Nazario Sauro";
tenuto conto dell'istanza presentata in data 19 luglio 2013 dal Circolo Canottieri Saturnia A.S.D., organizzatore dell'evento, tesa ad ottenere la disponibilità di un'area demaniale marittima del Porto Doganale sita in Riva Caduti per l'Italianità di Trieste prospiciente il Bacino San Giusto, per la realizzazione dell'evento sopraccitato;
considerate le esigenze connesse con l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento sportivo citato in premessa;
ravvisata la necessità di predisporre, nell'area in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di modifica temporanea di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;
sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 7 agosto 2013;
vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;
visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;
vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;
visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 - Nell'area demaniale marittima evidenziata indicativamente in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso all' area in questione sono consentiti **dalle ore 00.00 alle ore 23.59 del 22 agosto 2013:**

- a) l'accesso, il transito, la fermata e la sosta, dei mezzi autorizzati dell'organizzazione per le sole attività di allestimento e smontaggio della tensostruttura destinata ad uso logistico, per il tempo strettamente necessario per tali operazioni;
- b) l'accesso, il transito e la sosta, di una roulotte ed al suo mezzo di traino autorizzati dall'organizzazione e destinata ad uso logistico, nonché ai mezzi di soccorso.

Art. 2 – L'organizzazione, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

2.1 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza del suo utilizzo;

2.2 – garantire la massima sicurezza ai partecipanti alla manifestazione, al personale addetto ai lavori e alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze dell' area in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie - avvalendosi di personale dell'organizzazione di codesto Circolo o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - con particolare attenzione al perimetro della banchina priva di protezione, provvedendo a nominare un responsabile per tali funzioni;

Gli eventuali sinistri a cose e persone che dovessero occorrere a seguito delle attività in argomento resteranno ad esclusivo carico e colpa di codesto Circolo;

2.3 – esporre copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso all'area stessa e/o direttamente sui mezzi sopraccitati;

- 2.4 – osservare e far osservare nell'ambito dell'area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito delle attività svolte;
- 2.5 – essere in possesso della preventiva autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto di Trieste allo svolgimento delle attività sportive previste nello specchio acqueo del Bacino San Giusto;
- 2.6 – provvedere affinché le attrezzature e gli arredi portuali insistenti nelle predette aree, destinati all'ormeggio delle navi, siano sempre raggiungibili e liberi da persone e cose, per le eventuali indispensabili operazioni portuali ad esse collegate;
- 2.7 – non eseguire alcun tipo di perforazione della pavimentazione;
- 2.8 – riportare allo stato pristino, al termine dell'utilizzo, l'area demaniale marittima oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 - È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì - 8 AGO. 2013

AUTORITÀ PORTUALE TRIESTE
AL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Monassi

